

Condizioni generali di contratto



§ 1 Ambito di validità – Oggetto del contratto

1. Le nostre condizioni generali di contratto (CGC) valgono per la fornitura di beni mobili in conformità al contratto stipulato fra noi e il cliente. Esse valgono, pertanto, anche per tutti i futuri rapporti di affari, sebbene non vengano stabilite di nuovo espressamente.
2. Le nostre CGC hanno valenza esclusiva; non riconosciamo condizioni del cliente opposte o diverse dalle nostre CGC, a meno che non abbiamo consentito per iscritto alla loro validità. Le nostre CGC sono valide anche nel caso in cui eseguiamo la fornitura senza riserve, essendo al corrente delle condizioni del cliente opposte o diverse dalle nostre condizioni di contratto.

§ 2 Offerta – Stipula del contratto – Documentazione d’offerta

1. L’ordine del cliente costituisce un’offerta vincolante, che noi possiamo accettare entro 4 settimane con l’invio di una conferma d’ordine o tramite fornitura della merce. Offerte precedentemente rilasciate da parte nostra sono senza impegno.
2. Di immagini, disegni, calcoli ed altra documentazione ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore. Ciò vale anche per quella documentazione scritta definita come „confidenziale“. Prima del suo inoltro a terzi, il cliente necessita della nostra espressa approvazione scritta.
3. Disegni, immagini, dimensioni, pesi o altri dati relativi alle prestazioni sono vincolanti, solo se questi sono espressamente concordati per iscritto.

§ 3 Prezzi e condizioni di pagamento

1. È da pagare il corrispettivo concordato. Se il prezzo al momento della fornitura della prestazione è aumentato, per una variazione del prezzo di mercato o per via della maggiorazione dei corrispettivi richiesti da terzi coinvolti nella fornitura della prestazione, vale il prezzo più alto. Se questo è il 20% o più superiore al prezzo concordato, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto. Tale diritto deve essere fatto valere immediatamente dopo la comunicazione del prezzo aumentato.
2. I prezzi s’intendono escl. l’IVA in vigore alla data di emissione della fattura.
3. Il compenso complessivo è da versarsi entro 14 giorni dal ricevimento della merce, senza detrazione di sconto, se non concordato altrimenti. Valgono le norme giuridiche riguardanti le conseguenze del ritardato pagamento.
4. Al cliente spettano diritti di computo, solo se le sue contropretese sono constatate come legalmente valide, incontestate o da noi riconosciute. Il cliente è autorizzato ad esercitare un diritto di ritenzione, solo se la sua contropretesa si fonda sullo stesso rapporto contrattuale.

§ 4 Periodo d’esecuzione – Trasferimento del rischio

1. Termini o scadenze di fornitura, che possono essere concordati come vincolanti o non vincolanti, necessitano della forma scritta.
2. Anche in caso di termini e scadenze concordati come impegnativi non rispondiamo per ritardi nella fornitura o nelle prestazioni a causa di forza maggiore o a causa di eventi, che non solo temporaneamente ci rendono la fornitura essenzialmente difficile o impossibile - fra cui soprattutto scioperi, blocchi, disposizioni delle autorità, ecc., anche nel caso in cui essi si verificano presso nostri diretti fornitori o subfornitori di questi. In tal caso siamo autorizzati a prorogare la fornitura o la prestazione della durata dell’impedimento più un adeguato periodo preparatorio, o per via della parte non ancora eseguita di recedere completamente o in parte dal contratto.
3. Se l’impedimento dura più di tre mesi, l’acquirente è autorizzato, dopo aver fissato un’adeguata proroga del termine, a recedere dal contratto in riferimento alla parte non ancora eseguita. Se il termine di consegna si prolunga o veniamo esentati dal nostro obbligo, l’acquirente non può avanzare alcun diritto di risarcimento. Noi possiamo fare appello alle suddette circostanze, solo se ne informiamo immediatamente l’acquirente.
4. Qualora sia di nostra responsabilità l’inosservanza di termini e scadenze accettati in modo impegnativo o ci troviamo in ritardo, l’acquirente ha diritto ad un’indennità di mora pari allo 0,5% per ogni settimana compiuta di ritardo, tuttavia complessivamente al massimo sino al 5% del valore fatturato per le prestazioni e le forniture oggetto del ritardo. Sono esclusi altri diritti che esulino da ciò, a meno che il ritardo sia dovuto almeno a colpa grave.
5. Siamo autorizzati in qualsiasi momento a fornire parziali e a prestazioni parziali, a meno che la fornitura o la prestazione parziale non sia d’interesse per il cliente.
6. Il rispetto degli obblighi di fornitura e prestazione ha come premessa il puntuale e regolare adempimento degli obblighi da parte dell’acquirente.
7. Qualora l’acquirente venga a trovarsi in mora d’accettazione, siamo autorizzati ad esigere il rimborso del danno da ciò derivante per noi. Con l’inizio della mora d’accettazione il rischio di accidentale deterioramento e di accidentale distruzione passa all’acquirente.
8. Nella misura in cui dalla conferma d’ordine non si desuma altrimenti, è concordata la fornitura „franco fabbrica“.

§ 5 Imballo

1. L’imballo viene conteggiato a parte.
2. Imballi per il trasporto e tutti gli altri tipi di confezionamento in conformità alle disposizioni sull’imballaggio non vengono ripresi. L’acquirente è tenuto ad eseguire a proprie spese lo smaltimento dell’imballo.

§ 6 Diritti dell’acquirente in caso di difetti

1. I prodotti vengono forniti esenti da difetti di fabbricazione e dei materiali; il termine per far valere diritti per difetti della cosa è di 1 anno dalla fornitura dei prodotti.
2. Qualora istruzioni d’uso o di manutenzione del venditore non vengano osservate, vengano apportate modifiche ai prodotti, vengano sostituiti pezzi o utilizzati materiali di consumo che non corrispondono alle specifiche originali, decadono i diritti per difetti dei prodotti, se l’acquirente non confuta una fondata argomentazione in merito, secondo cui una di queste circostanze ha contribuito al difetto.

3. Nel caso si manifesti un difetto ci riserviamo il diritto di scegliere la modalità di apporvi rimedio.
4. È esclusa una responsabilità per normale usura.
5. Solo il diretto acquirente ha diritto alla rivendicazione per difetti della cosa nei confronti del venditore e tale diritto non è cedibile.

§ 7 Responsabilità per danni

1. La nostra responsabilità per violazioni di obblighi contrattuali, come per illecito è limitata al dolo e alla colpa grave. Ciò non vale in caso di violazione della vita, di lesioni fisiche e danni alla salute del cliente, rivendicazioni per violazioni di obblighi cardinali e rimborso di danni di mora (§ 286 BGB=cod. civ. ted.). Nel qual caso rispondiamo per ogni grado di colpa.
2. Inoltre si esclude qualsiasi responsabilità in caso di danni per mancato ricavo dell’impianto fotovoltaico.
3. La suddetta esclusione di responsabilità vale anche per violazioni degli obblighi per colpa lieve dei nostri incaricati dell’esecuzione del contratto.
4. Nella misura in cui non sia esclusa una responsabilità per danni che non si fondano sulla violazione della vita, lesioni fisiche e danni alla salute del cliente, per colpa lieve, tali diritti di rivendicazione cadono in prescrizione entro un anno ad iniziare dal sussistere del diritto, o in caso di rivendicazioni di risarcimento danni per un vizio della cosa a partire dalla sua consegna.
5. Qualora nei nostri confronti la responsabilità del danno sia esclusa e limitata, ciò vale anche per quanto riguarda la responsabilità personale relativa al risarcimento danni dei nostri dipendenti, prestatori d’opera, collaboratori, rappresentanti e aiutanti.

§ 8 Riserva di proprietà

1. Sino al soddisfacimento di tutti i crediti (incl. tutti i crediti a saldo da conto corrente), spettanti, attualmente o in futuro, al venditore per qualsiasi motivo legale nei confronti dell’acquirente, vengono accordate al venditore le seguenti garanzie, che egli, su richiesta, a sua discrezione svincolerà, qualora il loro valore superi di oltre il 20% i crediti aperti.
2. La merce resta di proprietà del venditore. La lavorazione o la modifica hanno luogo sempre per il venditore quale costruttore, tuttavia senza obbligo per lui. Se per associazione si estingue la (co)proprietà del venditore, viene già ora concordato che la (co)proprietà dell’acquirente al bene unitario passi in percentuale di valore (valore fatturato) al venditore. L’acquirente custodisce la (co)proprietà del venditore a titolo gratuito. La merce, la cui (co)proprietà spetta al venditore, viene di seguito definita merce in riserva di proprietà.
3. L’acquirente è autorizzato a lavorare e a vendere in un regolare movimento d’affari la merce in riserva di proprietà, sino a che lui non sia in mora. Non sono ammesse costituzioni in pegno o cessioni fiduciarie. I crediti derivanti dalla rivendita o da altre motivazioni giuridiche (assicurazione, atto illecito) in riferimento alla merce in riserva di proprietà (incl. tutti i crediti a saldo da conto corrente) vengono ceduti dall’acquirente già da ora, per maggior sicurezza, nella loro completa entità al venditore. Il venditore lo autorizza con possibilità di revoca a riscuotere a proprio nome i crediti ceduti.
4. Quest’autorizzazione alla riscossione può essere revocata, solo se l’acquirente non rispetta come dovuto i propri obblighi di pagamento.
5. In caso di intervento da parte di un terzo sulla merce in riserva di proprietà, in particolare in caso di pignoramenti, l’acquirente farà presente la proprietà del venditore e lo informerà immediatamente, cosicché il venditore possa far valere i propri diritti di proprietà. Nella misura in cui il terzo non sia in grado di rimborsare al venditore le spese giudiziarie o extragiudiziali insorgenti in tale contesto, risponde per questo l’acquirente.
6. In caso di comportamento non conforme a contratto da parte dell’acquirente – in particolare in caso di ritardato pagamento – il venditore è legittimato a recedere dal contratto e a pretendere la merce in riserva di proprietà.

§ 9 Prescrizione di propri diritti

I nostri diritti di rivendicazione del pagamento cadono in prescrizione, diversamente da quanto stabilito dal § 195 BGB=cod. civ. ted.), nel giro di cinque anni. In riferimento all’inizio del periodo di prescrizione vale il § 199 BGB.

§ 10 Forma delle dichiarazioni

Dichiarazioni e notifiche di rilevanza giuridica, da rilasciarsi da parte del cliente nei nostri confronti o di un terzo, necessitano della forma scritta.

§ 11 Luogo di esecuzione – Diritto applicabile – Foro competente

1. Nella misura in cui non diversamente risultante dal contratto, il luogo di esecuzione e di pagamento è la nostra sede.
2. Per questo contratto vale il diritto della Repubblica Federale di Germania; è esclusa la validità della Convenzione sulla Vendita Internazionale di Beni (CISG).
3. Se l’acquirente è un imprenditore, persona giuridica di diritto pubblico o patrimonio speciale di diritto pubblico, è Weil der Stadt esclusivo foro competente per tutte le controversie derivanti, direttamente o indirettamente, dall’accordo contrattuale.
4. Qualora una delle disposizioni di queste condizioni di contratto o una clausola nel quadro di altri accordi fosse o divenisse invalida, non viene da ciò pregiudicata la validità delle restanti clausole o disposizioni.

Giugno 2009